



# A.P.R.O.

Associazione Pazienti Riceventi Organi



## STATUTO

\* \* \*

## REGOLAMENTO GENERALE

\* \* \*

## REGOLAMENTO SEZIONI

\* \* \*

## COMITATI DI COORDINAMENTO REGIONALE

Messina, 16.06.1988 - 15.09.1989

---

## S T A T U T O

### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

**Art. 1** - È costituita l'associazione denominata

**"ASSOCIAZIONE PAZIENTI RICEVENTI ORGANI - A. P. R. O."**

**Art. 2** - L'associazione ha sede in MESSINA nella Via Consolare Pompea, 49 - Sant'Agata, 98166.

**Art. 3** - L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

L'associazione ha lo scopo :

- di promuovere, fra coloro che hanno ricevuto organi o sono in attesa di riceverli, una rete di solidarietà che consenta e faciliti lo scambio di informazioni e di esperienze;
- di svolgere, nei modi ritenuti più idonei, un'azione capillare e costante intesa a promuovere la donazione di organi; per il raggiungimento di questo scopo l'associazione affiancherà l'Associazione Italiana Donatori di Organi A.I.D.O. e/o tutte le altre associazioni, Enti o Comitati nazionali o esteri che hanno lo stesso scopo;
- di svolgere ogni azione per migliorare l'efficienza dei Centri di dialisi l'assistenza ai dializzati; per questa azione l'Associazione affiancherà l'Associazione Nazionale Emodializzati - A.N.E.D. - e/o tutte le altre associazioni Enti o Comitati nazionali o esteri che hanno lo stesso scopo;
- di affiancare l'Unione Italiana Ciechi - U.I.C.- e/o tutte le altre associazioni Enti o Comitati che hanno lo stesso scopo nella loro opera umanitaria ed in particolare nell'attività relativa alla donazione ed ai trapianti di cornee;
- di affiancare e collaborare con tutte quelle altre Associazioni di pazienti in attesa di trapianto di organi (cuore, fegato ecc.) nell'azione intesa come scambio di esperienze,

*così come nelle attività relative alla donazione degli organi.*

- *di istituire borse di studio per studenti o per medici che intendono specializzarsi nelle discipline riguardanti il trapianto di organi e la dialisi;*
- *di organizzare conferenze, dibattiti, convegni, tavole rotonde e manifestazioni promozionali; predisporre audiovisivi, collaborare con i mass media.*

#### **PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

**Art. 4** - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali.
- b) da contributi e donazioni

**Art. 5** - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'esercizio successivo.

#### **SOCI**

**Art. 6** - Sono Soci le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dal Consiglio Direttivo. I Soci dovranno versare la quota di ammissione ed una quota annuale nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo.

**Art. 7** - Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Benemeriti, enti o persone che abbiano, in qualunque modo, contribuito al raggiungimento dei fini associativi. I Soci Benemeriti sono esentati dal pagamento delle quote sociali e non hanno diritto a voto nelle assemblee.

**Art. 8** - La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per avere contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà, entro il primo mese di ogni anno sociale, alla revisione della lista dei soci;
- per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

#### **AMMINISTRAZIONE**

**Art. 9** - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, in numero dispari, con un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio.

**Art. 10** - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta tre componenti il Consiglio. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il

voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art. 11** - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

**Art. 12** - Il Consiglio può compilare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

**Art. 13** - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

#### **ASSEMBLEE**

**Art. 14** - I Soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun Socio, e contenente l'ordine del giorno.

**Art. 15** - L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle direttive generali dell'Associazione.

**Art. 16** - In prima convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto il Consiglio Direttivo può deliberare che l'Assemblea sia convocata per referendum. In questo caso il testo delle modifiche proposte deve essere inviata a tutti i Soci almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.

Per la validità della Assemblea è necessario che, alla data stabilita, siano pervenute risposte da almeno il 75% (settantacinque per cento) degli associati.

Per l'approvazione delle modifiche è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Soci che hanno inviato la risposta.

Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Art. 17** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza l'assemblea nomina il proprio Presidente.

**Art. 18** - I soci possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altri soci, anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

**Art. 19** - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe e stabilire le modalità di votazione.

#### **COLLEGIO DEI REVISORI**

**Art. 20** - Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci che ne designa il Presidente.

I Revisori dei conti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e potranno essere scelti anche fra persone estranee alla Associazione, tenuto riguardo alla loro competenza.

Controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della

contabilità.

### **SCIoglIMENTO**

**Art. 21** - Addivinendosi, per qualsiasi causa, allo scioglimento dell'Associazione, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà essere destinato ad Enti od Associazioni aventi scopo analogo od affine.

Messina, 16 Giugno 1988

### **R E G O L A M E N T O   G E N E R A L E**

#### **Art. 1 - SOCI:**

Sono soci della Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia la cui domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Potranno inoltre essere soci Associazioni o Enti aventi attività e scopi sociali non in contrasto con quelli della APRO.

I soci sono classificati in TRE categorie:

- **SOCI** : tutti coloro che hanno ricevuto il trapianto di un organo che ne abbiano fatto richiesta e le cui domande siano state accettate dal Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto al voto in occasione delle assemblee.
- **SOCI SOSTENITORI** : parenti, amici, conoscenti dei soci, Enti e/o Associazioni e tutti coloro che con il loro contributo finanziario e/o con la loro attività contribuiscano al perseguimento degli scopi sociali. I soci sostenitori, nelle assemblee, non hanno diritto di voto.
- **SOCI BENEMERITI** : sono Enti o persone che abbiano contribuito o contribuiscano in maniera veramente notevole con contributi finanziari e/o con il loro lustro ed attività al perseguimento degli scopi sociali. I soci benemeriti, nelle assemblee, non hanno diritto di voto.

#### **Art. 2 - AMMISSIONE DEI SOCI :**

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati accettata dal consiglio direttivo.

Le iscrizioni decorrono dall'1 Gennaio dell'anno in cui la domanda è stata accolta.

All'atto della ammissione i soci dovranno versare la quota di ammissione ed una quota annuale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 3 - DOVERI DEI SOCI :**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

#### **Art. 4 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO :**

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi :

- per dimissioni ;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo ;

- per accertati motivi di incompatibilità ;
- per aver contravvenuto alle norme ed obblighi previsti nello statuto ;
- per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci ;
- per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

**Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE :**

Organi dell'associazione sono :

- l'Assemblea ;
- il Consiglio Direttivo ;
- il Presidente ;
- i Revisori dei Conti ;

**Art. 6 - ASSEMBLEA :**

**a) Partecipazione all'assemblea :**

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci mentre il diritto di voto resta riservato ai soli soci che hanno ricevuto il trapianto di un organo e che siano al corrente con il pagamento delle quote sociali per l'anno in corso.

**7** - L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per la discussione della relazione consuntiva presentata dal Consiglio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, per la programmazione della attività per l'anno sociale in corso e l'approvazione del bilancio preventivo e, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti.

L'assemblea può inoltre essere convocata :

- su decisione del Consiglio Direttivo ;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

**b) Convocazione della Assemblea :**

Le Assemblee sono convocate con lettera spedita almeno 15 giorni prima della assemblea, nella quale sia anche specificato l'ordine del giorno. L'avviso può prevedere una seconda convocazione che può tenersi nello stesso giorno della prima.

In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni purché la convocazione venga effettuata per mezzo di lettera espresso.

**c) Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea :**

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci con diritto a voto, che siano a posto con il pagamento del contributo associativo e delibera a maggioranza di voti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di

almeno tre quarti dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto, esclusivamente ad altro socio. Non è ammesso il cumulo delle deleghe. La delega può essere conferita anche a membri del Consiglio, salvo che per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe e stabilire le modalità di votazione.

I verbali delle riunioni della Assemblea saranno redatti dal Consigliere Segretario ed in sua assenza, e per quella assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Le deliberazioni della Assemblea prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

#### **Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

##### **a) Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte del Presidente;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo, in caso contrario, gli opportuni provvedimenti;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione della Associazione ad enti, istituzioni e/o associazioni, pubbliche e private che, per il perseguimento degli scopi sociali, interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive e di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci o non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo, in ogni caso, sono riservati i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione.

#### **Art. 8 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è formato da un massimo di 11 membri eletti dalla Assemblea.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, Il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte delle sue attribuzioni in via transitoria o permanente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed alla scadenza, i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

Nessun compenso è dovuto ai Componenti il Consiglio Direttivo in dipendenza della loro carica e della attività da loro svolta a favore della Associazione.

#### **Art. 9 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta tre componenti; in ogni caso, possibilmente, una volta ogni trimestre.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente od, in mancanza, da un Consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a tenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha la facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

#### **Art. 10 - PRESIDENTE**

##### **a) Compiti del Presidente :**

- Il Presidente dirige l'associazione e ne ha la rappresentanza legale, a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
- Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
- Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

##### **b) Elezione del Presidente :**

- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni, e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali;

- In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, sarà sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza, da un Consigliere designato dal Consiglio, sino alla successiva Assemblea.

#### **Art. 11 - REVISORI DEI CONTI**

##### **a) Compiti dei Revisori dei Conti :**

- Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.
- Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

##### **b) Elezione dei Revisori dei Conti:**

- I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica tre anni e, nel loro seno, eleggeranno il Presidente. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti, in tutto o in parte, fra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

#### **Art. 12 - SEGRETARIO GENERALE ED UFFICI DI SEGRETERIA**

Il Segretario Generale è un componente il Consiglio Direttivo, e dura in carica per il periodo di durata del consiglio.

Egli dirige gli uffici della associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza di pertinenza della segreteria e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio.

Gli uffici di segreteria, diretti dal segretario, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità della associazione.

#### **Art. 13 - FINANZE E PATRIMONIO**

##### **a) Il patrimonio è costituito :**

- Dai beni che diverranno di proprietà dell'associazione;
- Da eventuali fondi di riserva;
- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

##### **b) Le entrate sono costituite :**

- Dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto della ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea.
- Dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- Dalle quote dei soci sostenitori e benemeriti;
- Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- Da versamenti volontari degli associati;
- Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito,



aziende ed enti in genere;

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione, entro il 30 Marzo di ogni anno e sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento della avvenuta iscrizione. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

### **REGOLAMENTO SEZIONI PROVINCIALI**

#### **Art. 1 - COSTITUZIONE DELLE SEZIONI PROVINCIALI**

Il Consiglio Direttivo nella sua azione di promozione degli scopi statutari della Associazione, farà in modo che anche in altre Province gruppi di pazienti, che hanno ricevuto il trapianto di organo, si riuniscano con lo scopo di aiutare altri pazienti che ancora soffrono. In tal caso può decidere la costituzione di Sezioni Provinciali che perseguano gli stessi scopi statutari.

I soci della sezione diverranno soci della associazione a tutti gli effetti e, come tali, avranno il diritto di partecipare a tutte le attività della associazione.

#### **Art. 2 - RUOLO DELLA SEZIONE PROVINCIALE**

È l'espressione locale della Associazione della quale persegue tutti gli scopi statutari.

Si manterrà sempre in contatto con il Consiglio Direttivo informandolo circa i programmi di attività in modo che siano armonizzati con quelli della Associazione.

#### **Art. 3 - ESECUTIVO DELLA SEZIONE PROVINCIALE**

##### **a) Consiglio Direttivo**

Viene eletto dall'assemblea dei soci della sezione con diritto di voto, in quanto pazienti che hanno ricevuto il trapianto di organo, in occasione della sua prima riunione annuale, è costituito da cinque membri i quali eleggono nel loro interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

I Membri del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente. Esso attua i programmi di attività, provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria dei fondi della sezione provinciale, predispone il bilancio, assicura collegamenti con il Consiglio Direttivo della Associazione.

Deve riunirsi almeno ogni tre mesi e le sue riunioni sono regolari quando vi è la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente

Di ogni riunione deve essere inviata copia del verbale al Consiglio Direttivo della Associazione entro 10 giorni dalla data della riunione.

Il Componente del Consiglio Direttivo che non possa portare a termine il proprio mandato è sostituito da altro socio, cooptato dal consiglio, il quale rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto il consigliere sostituito.

##### **b) Revisori dei conti**

I Revisori dei Conti, in numero di tre, vengono eletti dalla Assemblea nel corso della sua prima riunione annuale e nel loro seno eleggeranno il Presidente.

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti, in tutto o in parte, fra persone

estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

Il collegio dei revisori dovrà riunirsi almeno una volta ogni sei mesi per effettuare il controllo di cassa e dei conti, redigendone verbale che dovrà essere inviato al Consiglio Direttivo della Associazione entro 10 giorni.

Il Collegio dei Revisori, provvederà a stendere una relazione sul bilancio da portare all'assemblea.

#### c) **Assemblea Provinciale**

Essa è formata dai soci ordinari trapiantati, con diritto di voto, dai soci sostenitori e da quelli benemeriti.

Essa non è organo permanente.

È convocata dal Presidente della Sezione almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio e l'esame del programma di attività ed in seduta straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo della Sezione o quello dell'Associazione o un quarto dei soci con diritto di voto lo richieda.

L'assemblea è convocata con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, e può prevedere una seconda convocazione che può tenersi nello stesso giorno della prima.

Avviso di questa convocazione dovrà essere dato al Consiglio Direttivo della Associazione, che potrà delegare uno dei suoi membri a parteciparvi.

#### **Art. 4 - GRATUITÀ DEGLI INCARICHI.**

Ai componenti il Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti delle Sezioni, in relazione alla volontarietà e gratuità delle loro prestazioni, non potranno essere corrisposti compensi.

#### **Art. 5 - RISORSE PATRIMONIALI**

Le quote annuali dei soci, i contributi, le liberalità ed ogni altro incremento patrimoniale sono versati direttamente alla sede della associazione, che provvederà al rilascio delle tessere ai soci e, nel caso di contributi o liberalità da parte di enti o aziende, di ricevuta agli eroganti.

Il 50% delle somme provenienti dalle sottoscrizioni dei soci normali e soci sostenitori della Sezione saranno amministrare dalla Associazione per la gestione generale mentre l'altro 50% sarà restituito alla Sezione Provinciale per le spese di gestione e correnti di quest'ultima.

La Sezione Provinciale, mensilmente, farà pervenire alla Associazione i giustificativi di spesa, validi ai fini fiscali, da essere inseriti nella contabilità generale.

I fondi raccolti o comunque pervenuti tramite interessamento della Sezione Provinciale rimarranno a disposizione della stessa Sezione, per il perseguimento degli scopi sociali previsti dallo statuto e saranno erogati a fronte di ricevute debitamente quietanzate ed in regola ai fini degli adempimenti fiscali.

Il Presidente della Sezione Provinciale, trimestralmente, provvederà ad inviare, al Consiglio Direttivo della Associazione, un rendiconto delle somme amministrare.

Il Consiglio Direttivo Provinciale ha piena autonomia amministrativa e risponde direttamente delle obbligazioni assunte nella persona del suo Presidente e non impegna in alcun modo la responsabilità della Associazione; il Consiglio Direttivo Provinciale non può assumere validamente impegni di spesa eccedenti le proprie disponibilità economiche.

#### **Art. 6 - LIBRI E DOCUMENTAZIONE**

Il Consiglio Direttivo Provinciale dovrà tenere i seguenti libri e documenti:

- Libro verbali assemblee e riunioni;
- Libro giornale

I libri saranno forniti, vidimati, dal Consiglio Direttivo della Associazione.

I libri di cui sopra, in uno con tutti i documenti contabili, saranno tenuti e custoditi a cura del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 - CONTROVERSIE**

Qualora sorga contrasto fra due Sezioni Provinciali decide in materia il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Qualora sorga contrasto fra il Consiglio Provinciale ed il Consiglio Direttivo della Associazione in materia decide una apposita commissione, formata da tre membri del Consiglio Provinciale e da tre membri del Consiglio della Associazione, presieduta dal Presidente della Associazione.

#### **Art. 8 - NORME DISCIPLINARI**

Qualora un organo della Sezione Provinciale venga a trovarsi in condizione di non poter svolgere i suoi compiti istituzionali o commetta irregolarità amministrative o violazione dello statuto sociale o del presente regolamento, il Consiglio Direttivo della Associazione, su denuncia di qualunque socio o comunque non appena ne viene a conoscenza, provvede ad inviare un proprio Consigliere presso il Comitato Provinciale onde accertare la reale situazione ed invitare l'organismo in questione a presentare le proprie osservazioni in merito.

Ascoltata la relazione del Consigliere ed esaminate le deduzioni presentate dall'organismo provinciale, il Consiglio Direttivo della Associazione, può decretare la decadenza dell'organo della Sezione Provinciale che sia incorso nelle inadempienze suddette.

In conseguenza, il Consiglio Direttivo Provinciale provvederà ad espletare le formalità necessarie per sostituire l'organismo dichiarato decaduto.

#### **Art 9 - RINVIO**

Per quanto altro non previsto nel presente, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia ed allo Statuto dell'Associazione.

### **COMITATI DI COORDINAMENTO REGIONALE**

Quando nella stessa Regione siano state costituite almeno tre sezioni provinciali, il Consiglio Direttivo della Associazione, d'accordo con i Consigli Direttivi delle Sezioni, può stabilire la creazione di un COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE con lo scopo di armonizzare le attività delle Sezioni nel contesto regionale per l'ottenimento di una maggiore incisività delle varie iniziative, sia nell'ambito provinciale che regionale e per una più organica diffusione degli obiettivi statutari.

Faranno parte del Comitato Regionale, come membri di diritto, i Presidenti delle singole sezioni e saranno affiancati da un membro designato dal Consiglio Direttivo della Associazione. Essi eleggeranno, nel proprio seno, un Coordinatore Regionale al quale spetterà il compito di convocare e presiedere le varie riunioni del Comitato il quale dovrà riunirsi almeno ogni sei mesi.

Anche per questo organismo le prestazioni e le attività dei componenti sono del tutto gratuite e non remunerabili.

Le spese per l'esercizio del Comitato Regionale saranno sostenute dalle Sezioni Provinciali e dal Consiglio Direttivo della Associazione, pro quota, in relazione ai componenti il Comitato stesso.

Quando, nell'ambito della nazione, saranno stati costituiti almeno TRE Comitati di Coordinamento Regionale il Consiglio Direttivo della Associazione predisporrà un Regolamento Tipo per il funzionamento dei centri di coordinamento che sarà vincolante per i centri esistenti e per quelli futuri.

Alla formulazione di tale regolamento concorreranno, con voto consultivo, i singoli Centri di Coordinamento Regionale esistenti al momento della sua stesura.

**Messina, 15 Settembre 1989**